FIVERS

Aggiornamento normativo

Bancario, finanziario e assicurativo

n. 641 / 2026

Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari

I. Normativa europea

- ✓ ***ESG:*** pubblicato in Gazzetta Ufficiale (UE) il Regolamento delegato 2026/1119
- ✓ ***CRR***: pubblicato in Gazzetta Ufficiale (UE) il Regolamento di esecuzione 2026/1166
- ✓ ***CRR***: pubblicato in Gazzetta Ufficiale (UE) il Regolamento delegato 2026/1167
- ✓ ***MiFID II:*** pubblicato in Gazzetta Ufficiale (UE) il Regolamento delegato 2026/1092
- ✓ ***CRD***: pubblicato in Gazzetta Ufficiale (UE) il Regolamento di esecuzione 2026/1872
- ✓ ***EMIR***: pubblicato in Gazzetta Ufficiale (UE) il Regolamento delegato 2026/1000
- ✓ ***EMIR 3:*** ESMA avvia una consultazione sul reporting delle attività di compensazione presso CCP di paesi terzi
- ✓ ***ESAP:*** pubblicato in Gazzetta Ufficiale (UE) il Regolamento delegato 2026/971
- ✓ ***CRD***: EBA pone in consultazione tre progetti di RTS sulla riclassificazione delle imprese di investimento in enti creditizi
- ✓ ***CRR3***: EBA pone in consultazione un progetto di RTS sulla gestione del rischio operativo

II. Normativa italiana

- ✓ ***Bilancio Bancario***: Banca d'Italia pubblica il nono aggiornamento della Circolare n. 262
- ✓ ***Bilancio degli intermediari IFRS***: Banca d'Italia pubblica le nuove disposizioni
- ✓ ***PAD***: Banca d'Italia pubblica i nuovi Orientamenti in materia di conto di pagamento
- ✓ ***CCD2***: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del CICR del 9 luglio 2026

I. Normativa europea

- ✓ ***IRRD:*** EIOPA pubblica un parere tecnico in merito agli standard minimi comuni di IGS
- ✓ ***Requisiti di margine:*** *ESAs pubblicano il Final Report sulle RTS per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale*

II. Normativa italiana

- ✓ ***FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI***: COVIP pubblica circolare n. 5418
- ✓ ***IAS/IFRS:*** IVASS pubblica il Provvedimento n. 172

Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari

I. Normativa europea

✓ *ESG: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE (UE) IL REGOLAMENTO DELEGATO 2026/1119*

In data 1° settembre 2026, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il Regolamento delegato (UE) 2026/1119, che integra il Regolamento (UE) 2024/3005 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione (RTS) che precisano le informazioni da includere nella domanda di autorizzazione in qualità di fornitore di rating ESG e nella domanda di riconoscimento di un fornitore di rating ESG.

In particolare, il Regolamento individua:
- le informazioni generali, societarie, organizzative e operative che devono essere trasmesse all'ESMA;
- la documentazione relativa all'assetto proprietario, all'alta dirigenza, alle risorse umane, alle metodologie di rating e alla gestione dei conflitti di interesse;
- le informazioni supplementari richieste ai fornitori stabiliti al di fuori dell'Unione europea;
- gli obblighi informativi aggiuntivi applicabili in caso di avallo di rating ESG o di fornitura di indici di riferimento;
- il formato della domanda, che deve essere leggibile meccanicamente e accompagnata da una dichiarazione, sottoscritta da un membro dell'alta dirigenza, attestante l'esattezza e la completezza delle informazioni fornite.

Il Regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

✓ *CRR: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE (UE) IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE 2026/1166*

In data 3 settembre 2026 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1166, che stabilisce le norme tecniche di attuazione (ITS) per l'assegnazione delle componenti dell'indicatore di attività (Business Indicator – BI) ai corrispondenti riferimenti delle segnalazioni a fini di vigilanza, in attuazione dell'art. 314, par. 10, del Regolamento (EU) 575/2013 (CRR).

In particolare, il Regolamento:
- assegna gli elementi inclusi nel calcolo dell'indicatore di attività, individuati dal Regolamento delegato (UE) 2026/1167, alle corrispondenti celle dei modelli FINREP di cui all'Allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117;
- individua tale corrispondenza con riferimento alle diverse componenti dell'indicatore di attività, tra cui interessi, attività, dividendi, altri ricavi e spese operative, commissioni e compensi, portafoglio di negoziazione e portafoglio bancario;
- prevede, nei casi in cui non vi sia una corrispondenza perfetta tra gli elementi dell'indicatore di attività e le celle FINREP, la rettifica dei valori segnalati al fine di assicurarne la conformità alle componenti dell'indicatore di attività previste dal Regolamento delegato (UE) 2026/1167.

Il Regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

✓ *CRR: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE (UE) IL REGOLAMENTO DELEGATO 2026/1167*

In data 3 settembre 2026 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il Regolamento delegato (UE) 2026/1167, che integra il Regolamento (EU) 575/2013 (CRR) con le norme tecniche di regolamentazione (RTS) che specificano i requisiti in materia di rischio

operativo, in attuazione dei mandati previsti dagli artt. 314, par. 9; 315, par. 3; 316, par. 3; 317, par. 9; e 321, par. 2 CRR.

In particolare, il Regolamento:

- specifica le componenti dell'indicatore di attività (Business Indicator – BI), gli elementi da escludere da tale indicatore e le relative rettifiche, disciplinando altresì il calcolo della componente finanziaria secondo il metodo contabile o, al ricorrere delle condizioni previste, secondo il metodo dei limiti prudenziali;
- disciplina le rettifiche dell'indicatore di attività in caso di fusioni e acquisizioni, nonché la procedura e le condizioni per l'autorizzazione a escludere dall'indicatore gli importi relativi a soggetti o attività ceduti;
- individua le condizioni in presenza delle quali il calcolo della perdita annuale da rischio operativo è considerato «indebitamente oneroso», con riferimento a fusioni e acquisizioni, al superamento temporaneo della soglia di 750 milioni di euro dell'indicatore di attività e agli enti-ponte;
- definisce la tassonomia del rischio operativo per la classificazione degli eventi di perdita, articolata in tipi di evento di livello 1 e categorie di livello 2, cui possono essere associati specifici attributi;
- disciplina le rettifiche del set di dati sulle perdite a seguito dell'inclusione delle perdite derivanti da soggetti o attività oggetto di fusione o acquisizione, comprese quelle connesse alla tassonomia del rischio, alle differenze valutarie e ai casi in cui l'ente acquirente o incorporante non sia in grado di integrare prontamente il relativo set di dati sulle perdite.

Il Regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

- ✓ ***MiFID II: pubblicato in Gazzetta Ufficiale (UE) il Regolamento delegato 2026/1092***

In data 4 settembre 2026, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il Regolamento delegato (UE) 2026/1092 che integra la direttiva 2014/65/UE (MiFID II) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione (RTS) sull'istituzione di un codice di condotta dell'UE per la ricerca sponsorizzata dall'emittente.

In particolare, il Regolamento:

- definisce tale ricerca come quella pagata, in tutto o in parte, dall'emittente e conforme al codice di condotta;
- introduce specifici presidi per assicurare l'indipendenza e l'obiettività della ricerca, nonché per identificare e prevenire i conflitti di interesse;
- stabilisce obblighi di trasparenza, tra cui l'indicazione visibile della natura sponsorizzata della ricerca, delle modalità di finanziamento e degli eventuali rapporti contrattuali intercorsi con l'emittente;
- disciplina la durata e la remunerazione del contratto tra emittente e prestatore di ricerca, prevedendo una durata iniziale minima di due anni e vietando componenti variabili collegate al contenuto della ricerca;
- prevede che la ricerca integralmente finanziata dall'emittente sia resa accessibile gratuitamente al pubblico;
- prevede il best effort del prestatore di servizi a provvedere all'aggiornamento della ricerca in presenza di informazioni rilevanti e la conservazione della relativa documentazione per almeno cinque anni;
- prevede che i prestatori garantiscano la conformità dei servizi resi all'art. 20, paragrafo 1, del MAR in materia di raccomandazioni di investimento.

Il Regolamento è entrato in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione.

- ✓ *CRD: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE (UE) IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE 2026/1872*

In data 12 agosto 2026 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1872, che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite nel Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 per quanto riguarda i portafogli di riferimento, i modelli e le istruzioni per la presentazione delle informazioni da applicare nell'Unione per le comunicazioni di cui all'art. 78, par. 2, della Direttiva 2013/36/UE (CRD).

L'intervento mira ad adeguare la disciplina alle modifiche introdotte dalla CRD VI, in particolare con riguardo ai rischi ambientali, sociali e di governance (ESG) e ai requisiti applicabili agli esercizi di benchmarking a fini di vigilanza

In particolare, il Regolamento:

- conferma che, in considerazione del rinvio dell'applicazione dei principi del riesame approfondito del portafoglio di negoziazione per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, fino al 1° gennaio 2027 l'ambito di applicazione dell'esercizio di analisi comparativa rimane limitato agli enti autorizzati a utilizzare i metodi interni ai sensi dell'art. 78, paragrafo 1 della CRD;
- per gli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni e che rientrano nell'ambito dell'esercizio per il rischio di mercato, fino al 1° gennaio 2027, limita la raccolta dei dati relativi al rischio di mercato agli elementi del metodo standardizzato alternativo;
- allinea, per l'analisi comparativa del rischio di credito, le classi di esposizioni utilizzate per determinare i portafogli di riferimento alla ripartizione seguita dai modelli IRB per il rischio di credito di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117.

A tal fine, il Regolamento sostituisce gli allegati II, V, VI, VII e X del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070.

Il Regolamento si applica a decorrere dal 1° settembre 2026.

- ✓ *EMIR: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE (UE) IL REGOLAMENTO DELEGATO 2026/1000*

In data 17 agosto 2026 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il Regolamento delegato (UE) 2026/1000, che integra il Regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR) specificando il metodo per la determinazione delle commissioni applicate dall'EBA per la convalida dei modelli pro forma di cui all'art. 11, par. 3, quarto comma, di EMIR e le relative modalità di pagamento.

In particolare, il Regolamento:

- stabilisce che la commissione annuale: (i) si basi sul principio del recupero integrale dei costi diretti e indiretti sostenuti dall'EBA per l'attività di convalida dei modelli pro forma e (ii) sia proporzionata all'importo nozionale medio mensile dei derivati OTC non compensati centralmente detenuti dalle controparti interessate negli ultimi 12 mesi;
- definisce le modalità di determinazione dell'importo nozionale medio dei derivati OTC non compensati a livello centrale, prevedendo l'utilizzo del metodo nozionale del portafoglio equivalente o, a determinate condizioni, di metodi alternativi;
- disciplina separatamente le commissioni per i modelli pro forma già in uso prima del 24 dicembre 2024 e per i nuovi modelli, prevedendo per questi ultimi, in via generale, la ripartizione di 500.000 euro tra le controparti che ne chiedono la convalida;
- disciplina il versamento delle commissioni, prevedendo un termine di pagamento di 45 giorni di calendario e l'applicazione di interessi di mora per versamenti tardivi;
- disciplina gli obblighi informativi che le controparti interessate sono tenute a trasmettere con cadenza annuale all'EBA al fine di calcolare le commissioni

Il Regolamento si applica a decorrere dal 6 settembre 2026.

- ✓ *EMIR 3: ESMA AVVIA UNA CONSULTAZIONE SUL REPORTING DELLE ATTIVITÀ DI COMPENSAZIONE PRESSO CCP DI PAESI TERZI*

In data 18 agosto 2026, ESMA ha avviato una consultazione pubblica sui progetti di norme tecniche di regolamentazione (RTS) e di attuazione (ITS) relativi al nuovo obbligo annuale di segnalazione previsto dall'articolo 7 quinquies del Regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal Regolamento (UE) 2024/2987 (EMIR 3), con riferimento alle attività di compensazione svolte presso controparti centrali (CCP) riconosciute di paesi terzi.

Le proposte definiscono l'ambito di applicazione, i dati da comunicare (tra cui gli strumenti compensati, i valori medi annuali e i margini) il livello di consolidamento e il formato delle segnalazioni applicabili ai partecipanti diretti e ai clienti che effettuano operazioni tramite CCP di paesi terzi riconosciute ai sensi dell'art. 25 EMIR. L'obiettivo è fornire alle autorità competenti una visione strutturata e coerente delle esposizioni dell'Unione nei confronti di tali infrastrutture di mercato

Il termine per l'invio delle osservazioni è fissato al 12 ottobre 2026.

- ✓ *ESAP: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE (UE) IL REGOLAMENTO DELEGATO 2026/971*

In data 19 agosto 2026 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUUE) il Regolamento delegato (UE) 2026/971, che integra la direttiva 2004/109/CE per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione (RTS) relative all'accesso alle informazioni previste dalla regolamentazione a livello dell'Unione, al fine di tenere conto dell'istituzione dell'European Single Access Point (ESAP) e che abroga il regolamento delegato (UE) 2016/1437.

In particolare, il Regolamento stabilisce:

- i criteri per la ricerca delle informazioni tramite l'ESAP, nonché le modalità di trasmissione delle informazioni e dei relativi metadati;
- l'utilizzo di protocolli Internet sicuri, al fine di garantire la sicurezza e l'integrità delle informazioni;
- la messa a disposizione di tutte le versioni linguistiche dei documenti diffusi dagli emittenti, nonché la trasmissione dei documenti rettificati e nuovamente presentati dagli emittenti;
- l'impiego di uno specifico identificativo della persona giuridica e di un formato comune per i metadati.

Il Regolamento è entrato in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

- ✓ *CRD: EBA PONE IN CONSULTAZIONE TRE PROGETTI DI RTS SULLA RICLASSIFICAZIONE DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO IN ENTI CREDITIZI*

In data 25 agosto 2026, EBA ha avviato una consultazione pubblica su tre progetti di norme tecniche di regolamentazione (RTS) relativi alla riclassificazione delle imprese di investimento come enti creditizi al superamento della soglia di 30 miliardi di euro di attività totali, a livello individuale o di gruppo. I progetti di RTS riguardano la metodologia di calcolo delle soglie di cui all'art. 8-bis, par. 1, CRD, le informazioni da fornire alle autorità competenti per il relativo monitoraggio e gli elementi da considerare ai fini della concessione della deroga prevista dall'art. 8-bis, par. 3-bis, CRD.

In particolare, i progetti di RTS:

- rivedono la metodologia per il calcolo delle soglie previste dall'art. 8-bis, par. 1, CRD, alla luce delle modifiche introdotte dalla CRD VI, che hanno limitato il perimetro di applicazione alle imprese del gruppo stabilite nell'Unione, incluse le loro succursali e filiazioni stabilite in un paese terzo, che individualmente detengono attività totali inferiori a 30 miliardi di euro e che svolgono le attività di negoziazione in conto proprio e assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile (di cui, rispettivamente, all'Allegato I, Sez. A, n. 3 e 6 della Direttiva 2014/65/UE, c.d. MiFID);
- specificano le informazioni da fornire alle autorità competenti per il monitoraggio delle soglie, prevedendo obblighi di segnalazione trimestrali per le imprese di investimento con attività totali superiori a 5 miliardi di euro e prevedendo in allegato i template da utilizzare per il reporting;
- specificano gli elementi che le autorità competenti devono considerare ai fini della concessione della deroga all'obbligo di richiedere l'autorizzazione come ente creditizio (tra cui, la struttura organizzativa, le pratiche di booking e allocazione delle attività del gruppo, il modello di business dell'impresa e l'attività svolta per conto dei clienti, il rischio sistemico e la dimensione e complessità del portafoglio di derivati).

Il termine ultimo per l'invio di commenti e osservazioni è fissato al 25 novembre 2026.

- ✓ *CRR3: EBA PONE IN CONSULTAZIONE UN PROGETTO DI RTS SULLA GESTIONE DEL RISCHIO OPERATIVO*

In data 26 agosto 2026, EBA ha avviato una consultazione sul progetto di norme tecniche di regolamentazione (RTS) volto a specificare, ai sensi dell'art. 323, parr. 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), gli obblighi relativi alla gestione del rischio operativo, tenendo conto delle dimensioni e della complessità degli enti.

In particolare, il progetto di RTS:

- articola il quadro di gestione del rischio operativo in tre componenti: governance, processo di gestione del rischio operativo – comprendente identificazione, valutazione, monitoraggio, controllo, mitigazione e reporting – e sistema di valutazione del rischio operativo;
- specifica i requisiti relativi a dati e tassonomia del rischio operativo, reporting, conformità, convalida interna, audit e data governance, consentendo di fare affidamento sui presidi già adottati ai sensi di DORA per evitare duplicazioni;
- applica il principio di proporzionalità in funzione delle dimensioni e della complessità degli enti, prevedendo requisiti differenziati in materia di revisioni, propensione al rischio operativo, raccolta dei dati, tassonomia e reporting e, in particolare, obblighi semplificati per gli enti con un indicatore di attività inferiore a 750 milioni di euro.

Il termine ultimo per l'invio di commenti e osservazioni è fissato al 31 dicembre 2026.

II. Normativa Italiana

✓ *BILANCIO BANCARIO: BANCA D'ITALIA PUBBLICA IL NONO AGGIORNAMENTO DELLA CIRCOLARE N. 262*

In data 6 agosto 2026, Banca d'Italia ha pubblicato il 9° aggiornamento della Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 ("Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione"), effettuando una revisione integrale della Circolare per recepire le modifiche agli IFRS 9 e IFRS 7, il nuovo IFRS 18 – che dal 1° gennaio 2027 sostituirà lo IAS 1 – e le conseguenti modifiche agli altri principi contabili internazionali, tra cui lo IAS 7.

Il 9° aggiornamento si applica a partire dal bilancio relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2027. Per i bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2026 continua invece ad applicarsi l'8° aggiornamento del 17 novembre 2022, integrato dagli emendamenti relativi ai nuovi requisiti informativi introdotti dalle modifiche agli IFRS 9 e IFRS 7.

✓ *BILANCIO DEGLI INTERMEDIARI IFRS: BANCA D'ITALIA PUBBLICA LE NUOVE DISPOSIZIONI*

In data 6 agosto 2026, Banca d'Italia ha emanato le nuove disposizioni in materia di "Bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari", aggiornando la disciplina per tenere conto delle modifiche agli IFRS 9 e IFRS 7, omologate con il Regolamento (UE) 2025/1047, e del nuovo IFRS 18, omologato con il Regolamento (UE) 2026/338. Le disposizioni disciplinano, tra l'altro, gli schemi di bilancio e le principali informazioni da fornire nella nota integrativa per le diverse categorie di intermediari interessati.

Le nuove disposizioni entrano in vigore a partire dai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2026 con riferimento agli emendamenti relativi ai nuovi requisiti di informativa previsti dalle modifiche all'IFRS 9 e all'IFRS 7 e, per i restanti emendamenti, inclusi quelli relativi all'IFRS 18, a partire dai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2027.

✓ *PAD: BANCA D'ITALIA PUBBLICA I NUOVI ORIENTAMENTI IN MATERIA DI CONTO DI PAGAMENTO*

In data 5 agosto 2026, la Banca d'Italia ha pubblicato gli Orientamenti di Vigilanza sul comportamento degli intermediari in materia di conto di pagamento con caratteristiche di base (c.d. "conto di base").

Al fine di assicurare il pieno diritto dei consumatori al conto di base, la Banca d'Italia invita le banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento abilitati a offrire servizi collegati a un conto di pagamento ad adeguare normativa interna, procedure, modalità di offerta e controlli e, in particolare, si attende che:

- la normativa interna chiarisca l'obbligo di offerta ai consumatori legalmente soggiornanti nell'Unione europea e assicuri che eventuali rifiuti non siano fondati su valutazioni generiche relative alla situazione personale ed economico-patrimoniale o su automatismi connessi al rischio di riciclaggio; il conto dovrà inoltre essere offerto quando coerente con le esigenze finanziarie del consumatore o in presenza di particolare vulnerabilità economica e sempre prospettato anche in caso di offerta di conti alternativi;
- i processi e le procedure consentano la gestione di informazioni e documenti non ordinari, la tempestiva comunicazione delle motivazioni dell'eventuale mancata apertura e il rilevamento e la gestione delle difficoltà di accesso, prevedendo anche flussi informativi periodici agli organi aziendali;
- le modalità di offerta assicurino adeguata pubblicità al prodotto e alla sua gratuità per i clienti vulnerabili, la formazione della rete di vendita e la valutazione dell'opportunità di

proporre ai correntisti aventi diritto al conto gratuito il passaggio, senza oneri aggiuntivi, a tale prodotto;
- le funzioni di controllo programmino verifiche periodiche sui comportamenti del personale addetto alla vendita, sull'adeguatezza delle procedure e degli applicativi informatici e sul rispetto della normativa e delle disposizioni interne.

Entro il 30 novembre 2026, le funzioni Compliance e Internal Audit delle banche, di Poste Italiane e degli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati a offrire servizi collegati a un conto di pagamento, nell'ambito delle rispettive competenze, dovranno verificare la piena coerenza degli assetti, delle procedure e delle prassi con la normativa e le aspettative della Banca d'Italia. La relativa relazione, con evidenza delle eventuali carenze e delle conseguenti azioni rimediali, dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione (o dal corrispondente organo di governo) e le eventuali carenze residue al 30 novembre dovranno essere comunicate alla Banca d'Italia, allegando il piano di rimedio approvato.

✓ *CCD2: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO DEL CICR DEL 9 LUGLIO 2026*

In data 17 agosto 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) del 9 luglio 2026, che modifica il decreto del 3 febbraio 2011 in materia di credito ai consumatori, al fine di dare attuazione alle nuove disposizioni del TUB introdotte in recepimento della Direttiva (UE) 2023/2225 (CCD2) e di adeguare la disciplina di trasparenza alle successive innovazioni.

In particolare, il Decreto:
- introduce, per finanziatori e intermediari del credito, obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza e il divieto di praticare condizioni discriminatorie nei confronti dei consumatori legalmente soggiornanti nell'Unione europea, aggiornando altresì i requisiti relativi alle informazioni e ai chiarimenti forniti ai consumatori;
- modifica l'ambito di applicazione della disciplina e demanda alla Banca d'Italia l'individuazione delle disposizioni non applicabili, tra l'altro, ai crediti inferiori a 200 euro, a quelli senza interessi o altri oneri e a quelli con sole commissioni di importo non significativo e rimborso entro tre mesi;
- sostituisce la disciplina degli annunci pubblicitari, introducendo un avvertimento sul costo del credito, specifici requisiti per le informazioni di base e il divieto di determinate forme di pubblicità relative ai prodotti di credito;
- aggiorna la disciplina dell'informativa precontrattuale e della verifica del merito creditizio, prevedendo, in particolare, una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore, anche nell'interesse di quest'ultimo, e demandando alla Banca d'Italia la definizione degli ulteriori profili attuativi;
- modifica la disciplina dell'accesso alle banche dati sul credito, assicurando condizioni non discriminatorie ai finanziatori degli altri Stati membri ed escludendo la Centrale dei rischi della Banca d'Italia; demanda inoltre alla Banca d'Italia la specificazione delle informazioni e condizioni dei contratti di credito e delle condizioni in presenza delle quali lo sconfinamento è da reputarsi regolare.

La Banca d'Italia dovrà adottare le disposizioni di attuazione del decreto. I finanziatori e gli intermediari del credito dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 20 novembre 2026 ovvero, qualora le disposizioni attuative della Banca d'Italia entrino in vigore successivamente a tale data, entro novanta giorni dalla loro entrata in vigore.

Le disposizioni del Decreto CICR e le future disposizioni attuative della Banca d'Italia si applicheranno anche ai contratti di credito a durata indeterminata già in essere alla scadenza del periodo di adeguamento, ma solo nei limiti previsti dall'art. 47 della Direttiva (UE) 2023/2225 (CCD2). In particolare, il regime transitorio riguarda esclusivamente le norme relative alla modifica del tasso debitore (art. 23), agli scoperti di conto (art. 24), agli obblighi informativi sugli sconfinamenti (art. 25, par. 1, seconda frase), alle comunicazioni in caso di sconfinamento protratto per oltre un mese e alle informazioni sul servizio di consulenza sul debito (art. 25, par.

2), alle procedure di recesso dai contratti di credito a durata indeterminata (art. 28) e alla cessione dei diritti del creditore (art. 39). Per tutti gli altri aspetti, i contratti in corso continueranno invece a essere disciplinati dalla normativa previgente.

Imprese di Assicurazione

I. Normativa europea

- ✓ *IRRD:* EIOPA PUBBLICA UN PARERE TECNICO IN MERITO AGLI STANDARD MINIMI COMUNI DI IGS

In data 1° settembre 2026, EIOPA ha pubblicato un parere tecnico riguardante gli standard minimi comuni per i sistemi di garanzia assicurativa (IGS) nell'UE, predisposto su richiesta della Commissione europea ai sensi della Direttiva (UE) 2025/1 (IRRD).

EIOPA sottolinea che la crescente integrazione del mercato assicurativo europeo rende essenziale assicurare una protezione armonizzata degli assicurati in tutta l'UE, inclusi i casi di crisi o insolvenza delle compagnie assicurative.

- ✓ *REQUISITI DI MARGINE:* ESAS PUBBLICANO IL FINAL REPORT SULLE RTS PER I CONTRATTI DERIVATI OTC NON COMPENSATI MEDIANTE CONTROPARTE CENTRALE

In data 3 agosto 2026, le Autorità di Vigilanza Europee (ESAs) hanno pubblicato il Final Report, sul progetto di Regulatory Technical Standard (RTS) volto a modificare il Regolamento delegato (UE) 2016/2251 con riferimento ai requisiti di margine iniziale applicabili ai contratti delle controparti che scendono sotto soglia.

La principale novità consiste nell'estensione dell'esenzione dagli obblighi di scambio dei margini iniziali (initial margins) anche ai contratti già in essere quando una delle controparti presenta un AANA (Aggregate Average Notional Amount) inferiore a 8 miliardi di euro. Attualmente, tale esenzione si applica soltanto ai nuovi contratti.

La proposta mira a ridurre gli oneri operativi e amministrativi per le controparti, eliminando la necessità di continuare a gestire margini iniziali e relativi rapporti di custodia per i contratti esistenti, nonché ad allineare il regime europeo a quello vigente in altre giurisdizioni.

Le bozze di RTS confermano che, qualora entrambe le controparti superino la soglia AANA di 8 miliardi di euro, gli obblighi di scambio dei margini iniziali continuano ad applicarsi esclusivamente ai nuovi contratti derivati OTC non compensati centralmente, senza estendersi ai rapporti già in essere.

Gli RTS prevedono inoltre che l'esenzione possa operare già dal 1° giugno dell'anno di riferimento in caso di AANA inferiore alla soglia, mentre gli obblighi di initial margin si applicherebbero ai nuovi contratti dal 1° gennaio dell'anno successivo in caso di superamento della soglia.Il documento contiene anche alcuni adeguamenti tecnici conseguenti all'entrata in vigore di EMIR 3.

II. Normativa italiana

- ✓ *FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI:* COVIP PUBBLICA CIRCOLARE N. 5418

In data 4 settembre 2026, COVIP ha pubblicato la circolare n. 5418 riguardante il 6° aggiornamento del "Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione", al fine di recepire le novità introdotte dalla Legge 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) ed entrate in vigore a partire dal 1° luglio 2026.

Le modifiche apportate decorrono:

- dal 30 settembre 2026 per i dati aggregati trimestrali; e
- dal 31 dicembre 2026 per i dati disaggregati annuali.

Per i fondi pensione preesistenti che non adottano il sistema della contabilità per quote il termine per la trasmissione dei dati disaggregati annuali riferiti alla data contabile del 31 dicembre 2026 è anticipato al 15 aprile 2027.

✓ *IAS/IFRS:* IVASS PUBBLICA IL PROVVEDIMENTO N. 172

In data 4 settembre 2026, IVASS ha pubblicato il Provvedimento n. 172 del 2 settembre 2026, recante modifiche e integrazioni al Regolamento ISVAP n. 7/2007, concernente gli schemi di bilancio delle imprese di assicurazione e riassicurazione tenute all'adozione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS), in considerazione delle recenti modifiche apportate agli IAS/IFRS, incluso il nuovo principio IFRS 18 "Presentazione e informativa di bilancio".

L'applicazione delle nuove disposizioni è prevista secondo un calendario graduale.